

**Comune di ARNESANO**

(Provincia di Lecce)

Via De Amicis, 20 – 70310

Tel. 0832/323813 – Fax 0832/323283

protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

**AREA 2 - Gestione del Territorio****Ufficio per il Paesaggio****DECRETO****N. 4 DEL 31/08/2022**

Prot. N. del

**OGGETTO:** ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi del dell'art. 90 delle N.T.A. DEL P.P.T.R. Approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i. e del D.P.R. 31/2017 per Permesso di Costruire ai sensi degli artt. 10 e 20 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. per lavori di ristrutturazione, modifiche interne e di prospetto, nonché per la realizzazione di una scala esterna per l'accesso al lastricato solare presso il fabbricato rurale sito alla via V. Ciardo di questo Comune, nel N.C.E.U. identificato al Foglio 6, particella 130 sub. 3. (Pratica Edilizia n° 36/2022)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTA** la proposta di ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi del dell'art. 90 delle N.T.A. DEL P.P.T.R. Approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015 e s.m.i. e del D.P.R. 31/2017 per Permesso di Costruire ai sensi degli artt. 10 e 20 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. per lavori di ristrutturazione, modifiche interne e di prospetto, nonché per la realizzazione di una scala esterna per l'accesso al lastricato solare presso il fabbricato rurale sito alla via V. Ciardo di questo Comune, nel N.C.E.U. identificato al Foglio 6, particella 130 sub. 3. (Pratica Edilizia n° 36/2022), predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento, in data 31.08.2022;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

**VISTO** il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;

**VISTA** la L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la Pianificazione Paesaggistica” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la domanda presentata dal sig. FRANCO Mirko, nato a Copertino (LE) il 21.09.1980 e residente in Carmiano (LE) alla via Strada Comunale Esterna Verdolise n. 3, tendente ad ottenere la compatibilità paesaggistica per la variante in C.O. al Permesso di Costruire n. 36 del 22.04.2022 ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, modifiche interne e di prospetto, nonché per la realizzazione di una scala esterna per l'accesso al lastricato solare presso il fabbricato rurale sito alla via V. Ciardo di questo Comune, nel N.C.E.U. identificato al Foglio 6, particella 130 sub. 3;

**VISTA**

- La D.G.R. n. 1435 del 02.08.2013 di adozione del nuovo piano paesaggistico regionale PPTR;
- La D.G.R. 29 ottobre 2013, n. 2022 dal titolo Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 02.08.2013 con D.G.R. n. 1435 – Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle N.T.A. e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1. sono state introdotte alle N.T.A. dello stesso PPTR;
- La D.G.R. 16 Febbraio 2015 n. 176, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 23/03/2015, ed **in relazione al PUG come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR** (ai sensi dell'art. 100 delle NTA, con determina del Dirigente Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 652 del 17/12/2015);

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 89 (Strumenti di controllo preventivo) delle NTA del PPTR, ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del PPTR stesso, sono disciplinati i seguenti strumenti:

- a) **L'autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati all'art. 38 co. 2 delle NTA del PPTR;
- b) **L'accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del PPTR degli interventi: che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1 delle NTA del PPTR; o che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate;
- c) **L'accertamento di compatibilità paesaggistica** ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 relativamente agli interventi realizzati in difformità o assenza di autorizzazione paesaggistica.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA. I provvedimenti relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

#### **RILEVATO CHE:**

1. L'area d'intervento è ubicata con accesso da via Vincenzo Ciardo, n. 2 di questo Comune ed identificate in catasto al Foglio 6 particella 130 sub. 1, 2, e che, Considerato che in relazione al P.U.G. approvato definitivamente con Deliberazione del Commissario ad acta n° 01 del 22.09.2020 e pubblicato sul B.U.R.P. in data 28.01.2021 al n° 15, l'area interessata è tipizzata come (Tav. PUG/STR – 1): *“Contesti Rurali Multifunzionali da riqualificare e/o da rafforzare - Aree della Rigenerazione Funzionale Produttiva”*

**CONSIDERATO** che in relazione al P.P.T.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale 16 Febbraio 2015 n. 176, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 23/03/2015, ed in relazione al PUG come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR (ai sensi dell'art. 100 delle NTA, con determina del Dirigente Assetto del Territorio della Regione Puglia n. 652 del 17/12/2015) l'area oggetto di intervento è interessata anche parzialmente dai seguenti beni e ulteriori contesti paesaggistici:

## 1. Ambito Paesaggistico

In merito al PPTR approvato dalla Regione Puglia l'area in questione ricade nell'Ambito Paesaggistico 10/Tavoliere Salentino.

La normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito fissa gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito per i piani ai programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici nonché ai piani e ai progetti dei soggetti privati che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, così come definite all'art. 89 delle NTA;

## 2. Sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici

Il PPTR definisce inoltre, per ogni struttura i beni paesaggistici e le relative prescrizioni d'uso e gli ulteriori contesti paesaggistici con le relative misure di salvaguardia e utilizzazione

Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 38 delle NTA, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b).

Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:

### a) Struttura Idrogeomorfologica

Risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle Componenti geomorfologiche.

Risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle Componenti idrologiche.

### b) Struttura Ecosistemica – Ambientale

Risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle Componenti botanico vegetazionali.

Risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici:

### c) Struttura Antropica e Storico-Culturale

Risulta che l'area d'intervento è interessata dalle Componenti culturali e insediative. – (P.U.G: “UCP Area di Rispetto delle componenti culturali insediative (100m-300m)”).

Risulta che l'area d'intervento **non** è interessata dalle Componenti dei valori percettivi.

**Viste** le NTA del PUG **come modificato in sede di attestazione di conformità al PPTR** relative alle componenti paesaggistiche interessate, e precisamente:

### Art. 3.7.5 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76 PPTR, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); e fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso

più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i cono visivi da e verso il territorio circostante.

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvopastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

### **CIO' VISTO E CONSIDERATO**

Che in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 90 e 91 delle N.T.A., ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37

e in particolare quelli che comportano:

- La privatizzazione dei punti di vista “belvedere” accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;
- Segnaletica e cartellonistica stradali che compromettano l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche;
- Modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree compromesse nei cono visuali;
- Modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
- Realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- Realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- Nuove attività estrattive e ampliamenti.

**VISTO** che l'area di intervento interessata non è “beni culturali” ovvero non è interessata da alcun vincolo di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che dalla documentazione scritto-grafica trasmessa ed in particolare dalla relazione si evince che l'area oggetto d'intervento non risulta essere direttamente interessata da specifici ordinamenti vincolistici (Vincoli paesaggistici, idrologia superficiale, vincolo idrogeologico, usi civici, vincoli e segnalazioni architettoniche- archeologiche);

**VERIFICATO** che l'area di intervento interessata non è di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. atteso che non è interessata da alcun vincolo ex-lege;

**VISTA** la relazione istruttoria di compatibilità paesaggistica, inviata con nota prot. n. 8172 del 31.08.2022 con la quale il Responsabile del Procedimento, arch. Gennaro Rizzo, giusto decreto sindacale prot. 8867 del 15/09/2021;

**CONSIDERATO** che gli interventi proposti suindicati ricadono negli allegati A e B del DPR 31/2017, nello specifico allegato B punto B.3 – B.17 – B.24;

## DECRETA

*per quanto premesso ed evidenziato che qui si intende integralmente riportato:*

- **DI APPROVARE** integralmente la PROPOSTA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti.
- **DI RILASCIARE** alla ditta FRANCO Mirko, nato a Copertino (LE) il 21.09.1980 e residente in Carmiano (LE) alla via Strada Comunale Esterna Verdolise n. 3, (C.F. FRN MRK 80P21 C978X), l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 90 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia e del D.P.R. 31/2017
- **DI NOTIFICARE** copia del presente atto:
  1. sig. FRANCO Mirko, nato a Copertino (LE) il 21.09.1980 e residente in Carmiano (LE) alla via Strada Comunale Esterna Verdolise n. 3, (C.F. FRN MRK 80P21 C978X);
  2. Arch. Emanuela Marulli, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arnesano, per quanto di competenza, in merito all'aspetto urbanistico-edilizio.
- **DI DARE ATTO CHE:**
  1. il presente provvedimento ha una validità quinquennale, ed è rilasciato ai soli fini paesaggistici e,

che lo stesso non comportando alcun impegno di spesa, non necessita del parere di regolarità contabile;

2. avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 4, dell'art. 3 della Legge 241/90, è ammesso:

- ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

– **DI TRASMETTERE**, copia del presente atto autorizzativo, secondo le modalità previste dalla D.G.R. 20 dicembre 2012, n. 2905, alla Regione Puglia per via telematica, tramite Sistema Informativo Territoriale dell'Ente Regionale delle Autorizzazioni Paesaggistiche, per il dovuto controllo.

#### **ATTESTA**

- la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000;

● che il trattamento dei dati di cui al presente provvedimento è conforme al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati” e al D.Lgs. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018;

● che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Li 31/08/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Dott. Pierluigi Cannazza

( FIRMA DIGITALE )

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 838**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 31/08/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Arnesano, addì 31/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to **Dott. Pierluigi Cannazza**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Arnesano

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Arnesano, 31/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Dott. Pierluigi Cannazza**